

fici; ed allora l'edificio scolastico rappresenterà anche la casa comunale: saremmo quindi nei termini dell'articolo 8. Ma io volevo propormi questo, di non eccitare i Comuni a fare spese eccessive.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palatini.

PALATINI. C'è una proposta dell'onorevole Molmenti; ma, in mancanza del collega, faccio mia la proposta; ed è questa: di aggiungere alle Sottoprefetture i Commissariati distrettuali, poichè nel Veneto non vi sono i circondari. Questo perchè le Province del Veneto non abbiano un trattamento diverso da quello delle altre Province, ed anche per togliere ogni equivoco ed ogni eventuale conflitto coi Comuni.

PRESIDENTE. Ha già fatto questa proposta l'onorevole Molmenti all'articolo primo; e parmi che tanto il relatore che il Governo abbiano aderito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CRE DARO, *relatore*. Questo articolo aveva una portata molto modesta, perchè in realtà l'ispettore scolastico, in generale, risiede già negli uffici governativi. Sono pochi i Comuni dove l'ispettore scolastico non risiede negli uffici governativi, dove l'ispettore scolastico è costretto a ricevere le maestre e i maestri nella propria camera a casa sua. Questo nuoce anche alla continuità dell'ufficio; perchè l'ispettore scolastico (e lo sa l'onorevole Laudisi) ogni volta che se ne va, porta via tutte le sue carte, non essendovi la continuità dell'ufficio. Per ciò in principio accedo volentieri a quanto dissero gli onorevoli Bertolini e Lacava; ma non credo che sia il caso di sollevare qui una sì grossa questione. Ma, se gli onorevoli colleghi insistono per la soppressione dell'articolo, pel bene della legge, non ho difficoltà di accettarla. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Onorevole Bertolini, ha facoltà di parlare.

BERTOLINI. Io non posso che ringraziare la Commissione: faccio però notare... (*Interruzioni*).

Comprendo il desiderio della Camera di esaurire la discussione; e, sodisfatto del risultato ottenuto, rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Pivano aveva proposto la soppressione...

PIVANO. Dato che ormai sarebbe difficile ottenessi quello che avevo proposto, consento volentieri nella soppressione piuttosto che lasciare una disposizione che non mi persuade.

PRESIDENTE. Così, essendo tutti d'accordo, rimane soppresso l'articolo 8.

« Art. 9 che diventa 8. Le attuali ispettrici potranno far passaggio nel ruolo degli ispettori

scolastici, se saranno riconosciute, per la capacità, l'attitudine e i risultati del servizio prestato, idonee al nuovo ufficio. »

(*È approvato*).

Articolo 10 che diventa 9.

« Art. 9. Una speciale Commissione, da istituirsi con decreto reale e composta di due capi divisione del Ministero, di due professori universitari di pedagogia, di un provveditore e di un ispettore scolastico, giudicherà quali delle attuali ispettrici potranno far passaggio nel ruolo degli ispettori scolastici. Con decreto reale, sentita la Commissione stessa, sarà fissato il numero delle ispettrici, si determineranno le circoscrizioni e le indennità di giro per gli ispettori scolastici del Regno e si compilerà il regolamento per la ispezione degli istituti privati e tutte le altre norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge. »

(*È approvato*).

Ora debbo comunicare alla Camera che l'onorevole ministro della pubblica istruzione ha rimesso alla Presidenza questo articolo aggiuntivo del quale do lettura e che l'onorevole relatore ha dichiarato di accettare. Esso diventerebbe l'articolo 10.

« Il Governo del Re è autorizzato ad istituire per decreto reale presso le regie Università un corso di perfezionamento per gli insegnanti elementari al fine di prepararli all'ispettorato scolastico ed alla direzione didattica. A titolo di contributo nelle spese di insegnamento e per la costituzione e il mantenimento di un museo e di una biblioteca di pedagogia, gli iscritti al corso di perfezionamento dovranno pagare fino al conseguimento del diploma la tassa di lire 50 che verrà versata all'atto della iscrizione nella cassa dell'economato delle Università. Per gli esami essi pagheranno la somma occorrente per le propine dei commissari. La tassa di diploma è di lire 20 ».

Questo è l'articolo aggiuntivo, che in verità parmi potrebbe anche trovar sede opportuna in qualche altra legge. Desidera parlare, onorevole ministro?

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. Una breve dichiarazione: l'istituzione di un corso complementare nelle Università per istruire i futuri ispettori didattici degni dell'alta missione che i nuovi tempi rendono già più grave, io la ho già fatta per decreto reale, e potevo attuarla perchè non importava nessun aggravio di spesa da un lato e dall'altro queste tasse (la parola fa sempre impressione in una rappresentanza nazionale) queste tasse rappresentano una notevole diminuzione su quelle, che i maestri sarebbero obbligati a pagare qua-